



STATUTO

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)



ART.1 – Costituzione e denominazione

In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli operai agricoli e del Contratto Collettivo Provinciale della Provincia di Sondrio, tenuto conto di quanto disposto dall'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 46 della legge n. 833/1978, dalla legge n. 30/2003 e dal D. Lgs. 276/2003 è stata costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli, della Provincia di Sondrio, un'Associazione mutualistica denominata **ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)**.

ART.2 – Sede e durata

EBAS ha temporaneamente sede in Sondrio, Via Nazario Sauro N. 44 ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

La sede potrà essere variata con delibera del Comitato di Gestione.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

ART.3 – Finalità e scopi

L'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO(EBAS) ha i seguenti scopi :

- A- integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio, compresa la maternità a titolo di integrazione dell'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Sondrio (dipendenti da aziende in regola con il versamento dei contributi di cui al successivo art. 5);
- B- svolgere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ulteriori prestazioni assistenziali, volte a garantire, nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell'ambito della provincia di Sondrio, un'adeguata tutela negli stati di bisogno per occorrenze sociali familiari e per evenienze di ordine sanitario;
- C- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Sondrio anche con riferimento alle pari opportunità;
- D- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Sondrio;
- E- promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Sondrio;
- F- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G- riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 29 del contratto provinciale di lavoro;
- H- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- I- promuovere e sostenere ogni iniziativa ed azione per l'integrazione dell'assistenza pubblica nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell'ambito della provincia di Sondrio, coordinando il proprio operato per l'attuazione dei propri scopi con altre strutture aventi

(Handwritten signatures)

analoghe e convergenti finalità, sia appartenenti alle Organizzazioni sindacali e di categoria del settore agricolo, sia ad altri organismi, associazioni, comitati e simili.

Per l'attuazione dei suoi scopi può promuovere e concorrere alle iniziative delle Organizzazioni sindacali di categoria del settore agricolo nel campo assistenziale operando in coordinamento con le relative strutture .

ART. 4 - Patrimonio

IL PATRIMONIO DELL'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)

è costituito :

- dai contributi assistenziali previsti dal contratto provinciale di lavoro;
- dai contributi, liberalità od erogazione da chiunque disposti;
- da ogni altra eventuale entrata;

ART.5 – modifiche della contribuzione

I contributi di cui al precedente art. 4 ed ogni altra entrata dell'**ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)** saranno accreditati su apposito c/c bancario e/o postale al medesimo intestato, dal quale verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e di funzionamento (canoni locazione ed attrezzatura sede, spese postali, telefoniche, cancelleria, stampati, spese del personale, ecc.), per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative di cui al primo capoverso dell'art.3 e, nei limiti delle ulteriori disponibilità esistenti, per le altre attività di cui ai successivi capoversi dell'art.3, anche poste in essere in coordinamento con le altre strutture di cui al precedente art.3.

E' espressamente esclusa la distribuzione, in modo diretto o indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di riserve o fondi durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art.4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui al primo capoverso dell'art.3, le Organizzazioni sindacali e di categoria promotrici promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi e del presente Statuto, al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive ed erogazioni a titolo di integrazione salariale per i casi di malattia o infortunio.

ART. 6 – Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'**ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)** si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il rendiconto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni sindacali e di categoria promotrici.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 – lettera A- l'Ente deve elaborare le scritture contabili con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

ART. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Sondrio promuovono la costituzione e l'attività dell' **ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)** nell'esercizio delle loro

funzioni istituzionali e nell'attuazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro agricolo, a tutela degli interessi delle categorie di appartenenza.

E' espressamente esclusa ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta od indiretta dell'Ente. da parte delle Organizzazioni promotrici, che non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente della gestione e amministrazione dell'Ente. e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti dallo stesso assunti attraverso i propri Organi statutari, dei cui atti, ancorché eventualmente riferibili ai membri designati, ai sensi del seguente art. 11, dalle Organizzazioni promotrici, non rispondono.

ART. 8 - Organi

Sono organi dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS) :

- il Comitato di Gestione;
- il Presidente
- il Collegio Sindacale.

ART. 9 – Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS) spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 6 (sei) membri di cui 3 (tre) in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 (tre) in rappresentanza dei lavoratori, nominati dalle organizzazioni promotrici.

Ogni organizzazione promotrice provvederà inoltre alla nomina di un membro supplente, che potrà intervenire in caso di assenza e/o impedimento del primo nominato. Sarà cura di ogni organizzazione comunicare per iscritto all'Ente il nominativo del membro supplente.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il Comitato, l'Organizzazione sindacale che lo aveva designato designerà un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero, con le medesime modalità previste per il primo Comitato. In caso di mancata nomina da parte di una o più delle Organizzazioni promotrici o di ritardo della nomina per oltre 60 giorni, allo scopo di assicurare l'operatività del Comitato di Gestione, il membro o i membri mancanti saranno nominati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio su ricorso di qualsiasi delle Organizzazioni promotrici.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti necessari od utili al conseguimento degli scopi dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS) essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio delibera in merito :

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui al primo capoverso dell'art.5;
- d) all'approvazione del conto consuntivo;
- e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) all'accertamento in concreto dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali ed all'erogazione delle medesime ai lavoratori aderenti;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;



h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente;
Ad ogni riunione il comitato nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti.

Spetta altresì al Comitato di Gestione di approvare :

- regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative;
- qualsiasi modifica al presente statuto;
- lo scioglimento del dell'**ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)**.

ART. 10 - Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno quattro volte l'anno, comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza a mezzo telex, fax o e-mail con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa rappresentanza.

I componenti del Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui ai tre ultimi punti dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno 5 membri del Comitato di gestione.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti dura in carica 3 anni.

Spetta al Presidente:


- la rappresentanza legale dell'Ente e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti;
- convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione
- Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e per espressa delega.

ART. 12 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali, i restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I Sindaci durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. In caso di ritardo o di mancata nomina da parte di una o più delle Organizzazioni promotrici, la nomina verrà effettuata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio, su ricorso di qualsiasi delle altre Organizzazioni promotrici.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'Amministrazione del dell'**ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)**, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie

 The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, the initials 'CD', the number '4', a signature that appears to be 'B', another signature 'M', and a final signature that looks like 'N G'.

e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni ed ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

ART. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'ENTE **BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (EBAS)** potrà avvenire per i seguenti motivi:

- Impossibilità nel raggiungimento degli scopi per cui è stato costituito.
- Per prevista cessazione del contratto provinciale di lavoro.
- Altre ragioni di carattere straordinario.

Il Comitato di Gestione nomina due liquidatori designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni datoriali e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art.1 del presente Statuto.

Provvede alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei compiti dei liquidatori e provvede alla determinazione del patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

Lo scioglimento dovrà avvenire con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art.10.

Il patrimonio residuo dovrà essere disposto in favore di iniziative non lucrative tese al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente, e in particolare, al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori del settore agricolo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 Nuovo Statuto

Il presente Statuto sostituisce quello precedentemente redatto in data 19 giugno 2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio al n.1565 serie 3 il 18.07.2002 ed entra in vigore il giorno della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio.

ART.15 Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Comitato di Gestione entro 60 giorni dall'approvazione del presente statuto.

Sondrio, 20.02.2012

p. CONFAGRICOLTURA
(Jonathan Virlinzi)

Jonathan Virlinzi

p. la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
(Fabio Fancoli)

Fabio Fancoli

p. la CONFEDERAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
(Luigi De Meo)

Luigi De Meo

p. la FLAI CGIL PROVINCIALE
(Vittorio Boscacci)


Vittorio Boscacci

p. la FAI CISL
(Mario Bordonì)

Mario Bordonì

p. la UILA UIL
(Donatella Canclini)

Donatella Canclini



AGENZIA ENTRATE DI SONDRIO
BIL 3/12.03.2013
F23 € 168,00
CENTO SESSANTOTTO / 00

CAPIFONARIO
Canclini